

Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 25.07.2015.

OGGETTO: accordo di programma 2016/2025 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, e ss.mm.ii., che prevede al comma 5 dell'articolo 4, che la Regione - ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi - stipuli con gli Enti locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale, che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

Vista la legge regionale 07-11-2013, n. 33 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" ed in particolare gli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12;

Visto l'allegato schema di accordo di programma predisposto dalla Regione Liguria, sentita la Provincia di Genova, che determina i livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 12 suddetto (periodo 2016/2025) nel bacino di traffico "TG", la cui gestione è affidata a A.T.P. Esercizio s.r.l.;

Richiamata la propria deliberazione n. 07 del 16.05.2015, ad oggetto "Approvazione accordo di programma 2012/2015 con la Città Metropolitana di Genova per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di traffico "TG"

Richiamata la comunicazione della Città Metropolitana di Genova, prot. n. 48560 del 28-05-2015, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 589 in data 30-05-2015, con la quale si chiede - a seguito della presentazione delle linee guida della gara sul trasporto pubblico locale regionale che sarà prossimamente bandita - di approvare l'allegato Accordo di Programma al fine di mantenere per il biennio 2016-2017 lo stesso stanziamento previsto nel 2015, vale a dire:

- anno 2016: € 962,50;
- anno 2017: € 962,50;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Udita la relazione del **Sindaco**;

Considerati gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta relativa alla presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di accordo di programma per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 33/2013, relativo al periodo 2016/2025;
2. di dare atto che la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1. comporta oneri finanziari a carico dei bilanci 2016/2017 e successivi nella misura indicata in parte motiva;
3. di dare atto che l'accordo di programma è stipulato dal Sindaco o da suo delegato ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L. 267/2000.

**ACCORDO DI PROGRAMMA
2016-2025**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI
QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. del.

I Comuni di

PREMESSO CHE

- l'art.34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sancisce che per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni si possa promuovere la conclusione di un accordo di programma;
- l'articolo 16, comma 2 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" prevede che nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- l'articolo 16 *bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo debbano essere definiti con DPCM e che tali criteri, in particolare, devono tener conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2013 definisce i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
- le manovre economico-finanziarie del Governo, attuate attraverso il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L.30 luglio 2010, n. 122, il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, successivamente modificato e convertito dalla L. del 14 settembre

2011, n. 148 e la L. 12 novembre 2011, n. 183 hanno determinato pesanti tagli alle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale;

- la L.R. 7 novembre 2013 n. 33 recante “Riforma del Trasporto pubblico locale” ed, in particolare,
 - l’articolo 4 prevede al comma 2 che: I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell’articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla L. R.-Regione Liguria 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale; in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) su tutti i territori, località, paesi serviti dal trasporto pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere garantita una coppia di corse;
 - b) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
 - c) i servizi minimi in ambito extraurbano sono definiti quali una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta residenti;
 - d) pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - e) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, sportivi e religiosi;
 - f) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
 - g) i sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
 - al comma 3 che: In particolare, i servizi minimi garantiscono i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso che deve garantire un’adeguata copertura a tutto il territorio regionale.
 - al comma 4 che: I servizi minimi garantiscono un’adeguata mobilità in tutta la regione con particolare riferimento ai territori non coperti dal servizio ferroviario.
 - al comma 5 che: Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
- l’articolo 5 definisce i servizi aggiuntivi quali servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli enti locali.
- l’articolo 7 prevede che le province ai sensi della vigente normativa stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all’articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1.
- l’articolo 8 prevede che: I comuni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, esercitano:

- le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
 - nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.
- l'articolo 9 prevede che è istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO), denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge.
- l'articolo 11 istituisce l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale a cui, ai sensi del comma 6, sono assegnate le seguenti attività:
 - a) supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12;
 - c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
 - d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
 - e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
 - f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 20;
 - g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - h) implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
 - i) analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
 - j) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
 - k) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.
- l'articolo 12 prevede:
 - al comma 1 che la Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste.

- al comma 2 che gli accordi di programma devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara.
- al comma 3 che nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
 1. ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione ai territori e alle persone a mobilità ridotta;
 2. scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.
- la Regione Liguria, nell'ambito del riassetto complessivo del settore del TPL promosso dalla L.R.-Regione Liguria n. 33/2013, ha affidato a FI.L.S.E. S.p.A., con la D.G.R. 20 aprile 2012, n. 455, un incarico di studio con il duplice scopo di:
 1. realizzare le attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL, sfociato nell'elaborazione di un progetto volto a:
 - creare il percorso attuativo per migliorare progressivamente l'aderenza dell'offerta alle dimensioni della domanda;
 - definire l'assetto ottimale dei servizi, per un completamento reciproco di funzioni tra servizi automobilistici urbani ed extraurbani e di questi con il servizio ferroviario regionale;
 - assicurare un livello di diffusione dei servizi sul territorio sostenibile dalla collettività;
 - semplificare il "disegno" complessivo della rete principale, anche in una ottica di migliore fruizione per la domanda erratica e potenziale.
 2. elaborare un nuovo Sistema Tariffario Regionale (STR) che superando l'attuale disomogeneità dei sistemi tariffari vigenti, li riconduca ad una base dati omogenea e che abbia le seguenti caratteristiche:
 - sia orientato alla fidelizzazione della domanda, ovvero all'incremento della quota di abbonamenti mensili/annuali;
 - salvaguardi, per quanto possibile, gli utilizzatori abituali del TPL, in primis gli utilizzatori degli abbonamenti mensili;
 - minimizzi l'aumento delle tariffe in fase di prima implementazione e preveda una manovra tariffaria, presumibilmente dal terzo anno.
- la L.R. 2 dicembre 2014, n. 42 recante "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017" definisce gli stanziamenti per la copertura delle spese per la gestione del trasporto pubblico locale limitatamente al triennio 2015-2017;
- ai fini della sostenibilità economica dell'affidamento occorre garantire la continuità e l'invarianza degli stanziamenti da parte della Regione Liguria e degli Enti Locali, calcolati ad euro costanti, per tutta la durata del Contratto di Servizio, in modo da

garantire l'adeguamento del corrispettivo secondo il tetto previsto dal documento di gara;

- In data [•] e [•] sono stati acquisiti i pareri della Commissione consiliare regionale competente e del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. n. 33/2013

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (l'“Accordo”).

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (l'“Accordo”), relativo al periodo 2016-2025, definisce la quantità e lo standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 12 della L. R. n. 33/2013.
2. Finalità comune alle parti sottoscrittrici (le “Parti”) è consentire il regolare svolgimento del servizio di TPL sul territorio di competenza, attraverso la determinazione delle risorse per i servizi minimi e per i servizi aggiuntivi nonché dei relativi impegni di corresponsione gravanti su Regione Liguria e su Enti locali interessati (congiuntamente “Enti sottoscrittori”).

Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)

1. Le risorse per i servizi minimi e aggiuntivi del trasporto pubblico locale, relative al periodo 2016 - 2025, sono determinati sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori, come specificati nella tabella A allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante e necessaria.
2. L'ammontare degli importi di cui alla tabella A, al netto dell'I.V.A., costituisce il corrispettivo del Contratto di servizio tra l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (l'“Agenzia”) e il soggetto gestore.
3. Eventuali recuperi di IVA sul corrispettivo che saranno accreditati all'Agenzia, potranno essere computati a decremento degli importi stanziati dagli Enti locali ed a compensazione dei rispettivi adeguamenti.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

1. La Regione Liguria dispone, per gli anni 2016 – 2017, delle risorse definite dalla Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 42 Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017 e si impegna, per gli anni successivi

fino al 2025, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2017 come segue:

| 2016 | 2017 |
|------------------|------------------|
| € 139.691.812,90 | € 140.174.488,90 |

2. gli Enti locali dispongono, per il triennio 2015-2017, delle risorse definite nella Tabella A e si impegnano, per gli anni successivi fino al 2025, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2015.
3. I risparmi conseguiti dal soggetto gestore attraverso il raggiungimento degli obiettivi di efficienza esplicitati nel documento di gara e quantificati nel loro ammontare con modalità previste dallo stesso, saranno destinati prioritariamente all'adeguamento delle risorse secondo il tetto previsto dal ridetto documento di gara.
4. Tenuto conto della particolare valenza che riveste il TPL nell'ambito del contesto sociale, gli Enti si impegnano a mettere in atto politiche della mobilità e della sosta che favoriscano l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale.

Articolo 5 (Servizi minimi)

1. Gli Enti locali concordano sulle determinazioni relative ai servizi minimi elaborate nell'ambito dello Studio per la realizzazione del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL (lo "Studio");
2. Tale studio, in particolare, individua un insieme di interventi di riordino della rete attuabili per comparti e propone una ripartizione delle risorse in funzione dei chilometri di servizio minimo determinati attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei dati della domanda di trasporto nei seguenti ambiti territoriali:

Genova Urbano
Genova Extraurbano
Imperia Urbano
Imperia Extraurbano
Sanremo Urbano
La Spezia Urbano
La Spezia Extraurbano
Savona Urbano
Savona Extraurbano.

Articolo 6 (Sistema tariffario)

1. Il sistema tariffario è definito nel documento di gara nel rispetto della proposta contenuta nello Studio per la realizzazione delle attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL, che ha sviluppato le seguenti linee guida:
 - adozione di un modello tariffario a fasce chilometriche per tutti i servizi extraurbani ed a zona unica per i servizi urbani;

- uniformità dei titoli gestiti: biglietti, carnet, abbonamenti (settimanali, mensili, annuali) ordinari;
- utilizzo di polimetriche tariffarie omogenee per tipo di servizio (urbano metropolitano, altri urbani, extraurbani);
- le agevolazioni tariffarie, non coperte dai conferimenti regionali, possono essere previste a livello locale, se compensate dall'Ente richiedente;
- l'integrazione tariffaria (gomma-gomma, ferro-gomma) viene adottata in modo omogeneo a livello regionale.

Articolo 7 (Disciplina dei beni funzionali all'esercizio)

1. Gli Enti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto della disciplina riguardante i beni funzionali all'esercizio di cui agli articoli 16 e 25 della L.R.- n. 33/2013.

Articolo 8 (Liquidazione delle risorse finanziarie e inadempienze)

1. La Parti provvedono alla liquidazione delle rispettive risorse accreditandole all'Agenzia secondo le modalità da definire con apposita convenzione che dovrà disciplinare, tra l'altro, ogni aspetto relativo ad eventuali ritardi o inadempienze.

Articolo 9 (Organo di vigilanza e controllo)

1. L'Agenzia monitora e controlla sull'attuazione del presente Accordo di programma ai sensi dell'art. 11, c. 6 L.R.- Regione Liguria n. 33/2013.
2. In particolare, all'Agenzia, sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, se necessario, alla convocazione delle Parti e di altri soggetti eventualmente interessati;
 - dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo.
3. L'Agenzia esercita le predette competenze attraverso un Collegio (il "Collegio") presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima Agenzia e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori – uno per ciascun Ente – entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
4. La convocazione del Collegio è curata dal Presidente.

Articolo 10

(Revisione dell'Accordo)

1. L'Accordo è sottoposto a verifica periodica a cadenza almeno triennale, al fine di verificare la necessità di una nuova determinazione delle risorse di cui all'art. 3 e dei relativi impegni di corresponsione di cui all'art. 4, in relazione alla disponibilità dei bilanci della Regione e degli Enti Locali e al conseguimento degli obiettivi di efficienza da parte del soggetto gestore, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta rilevante.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo sono approvate da tutte le Parti su proposta dell'Agenzia, nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio sottoscritto con il soggetto gestore.

Articolo 11 (Controversie tra le parti)

1. Tutte le controversie tra le Parti in relazione al presente Accordo sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente .

Articolo 12 (Pubblicazione)

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle Parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo